AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO DI COMPETENZE GESTIONALI PER DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DELLA LIGURIA

Avv. Guido Martinelli

Genova – 30 Gennaio 2016

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MARTINELLI ROGOLINO

GESTIONE AMMINISTRATIVA E TEMATICHE FISCALI

Fonti legislative in materia di sport

- Art. 117 Costituzione: competenza concorrente delle Regioni in materia di *"ordinamento sportivo"*
- Legge 16 Febbraio 1942 n. 426: Istitutiva del CONI (abrogata)
- Decreto legislativo 23 Luglio 1999 n. 242: Decreto Melandri
- Decreto legislativo 8 Gennaio 2004 n. 15: Decreto Pescante
- Legge 23 Marzo 1981 n. 91: Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti
- Art. 90 legge 289/02: Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica

La struttura dello sport in Italia

Il Coni ha come finalità, tra le altre:
la preparazione degli atleti ai fini della partecipazione alle competizioni internazionali e alle Olimpiadi, tramite i propri enti riconosciuti.
Promuove lo sport in Italia

Sport professionistico
viene svolto da società di capitali con scopo di lucro

Settori dichiarati tali nell'ambito delle Federazioni: calcio, ciclismo,golf, pallacanestro,

Sport dilettantistico
viene svolto da società di capitali, cooperative e associazioni senza scopo di lucro con e senza personalità giuridica

Federazioni sportive nazionali, Discipline associate, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni

Il Coni, gli Enti da questo riconosciuti, gli Enti pubblici territoriali, i privati possono promuovere le

Attività motorie e promozionali
Possono essere svolte sia da soggetti non profit riconosciuti dal Coni, sia da imprese terze operanti sul mercato dei servizi alla persona profit

Palestre private, attività riabilitativa, turismo sportivo, ginnastica per la terza età, pre-parto, etc.

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MARTINELLI ROGOLINO

Dilettantismo – Assenza di scopo di lucro

- Divieto di distribuzione di utili tra gli associati, anche in maniera indiretta
- Devoluzione a fini sportivi dei beni che residuassero al termine della procedura di liquidazione
- Cessione della quota per le società dilettantistiche solo al valore nominale

Art. 90 Legge 289/2002 Comma 17

Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica *e possono assumere una delle seguenti forme:*

a) Associazione sportiva priva di personalità giuridica……

b) Associazione sportiva con personalità giuridica……

c) Società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

- **Problema – Società di capitali:**

  a) perché nascono

  b) sono società di diritto speciale?

Art. 90 Legge 289/2002 Comma 18

- *Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:*

a) *La denominazione;*

b) *L'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;*

c) *l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;*

Problemi:

- è obbligatoria la registrazione dello statuto?
- la sede legale completa di indirizzo?
- l'oggetto sociale – l'attività sportiva deve essere esclusiva ?
- concetto di lucro indiretto

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MARTINELLI ROGOLINO

Art. 90 Legge 289/2002 Comma 18

e) *le norme sull'ordinamento interno ispirato a* ***principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati****, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali,* ***fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile****;*

f) ***l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;***

g) ***le modalità di scioglimento dell'associazione****:*

h) ***l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni***

Problemi:

- Uguaglianza dei diritti di tutti gli associati
- Natura del rendiconto economico - finanziario

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MARTINELLI ROGOLINO

Circolare Ministeriale n. 124/E DEL 1998

Il rendiconto annuale, (art. 90, comma 18, lett .f) l. 289/2002) **redatto secondo le modalità stabilite dallo stesso ente nello statuto**, deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione. **Deve trattarsi di documento che evidenzia anche l'attività decommercializzata. La documentazione di supporto di tale documento, anche se non fiscale, deve essere conservata** con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, attesa la rilevanza attribuita allo stesso rendiconto annuale imposto da una norma tributaria quale specifico requisito per l'applicazione di un particolare trattamento di favore.

Principi fondamentali degli statuti delle associazioni e società sportive consiglio Nazionale C.O.N.I.

DELIBERA N. 1273 DEL 15 LUGLIO 2004

Ai sensi dell'art,. 5, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, che, "allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive da parte del CONI", **gli statuti** delle stesse, **oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali** e delle Discipline sportive associate o dell'Ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi

Art. 7 D.L. 28.05.2004, N. 136
Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica

1) Il Coni viene confermato come unico organismo che **certifica** l'attività svolta dalle società ed associazioni dilettantistiche.

2) Le agevolazioni fiscali dell'art. 90 L. 289/02 si applicano solo alle società ed associazioni sportive **riconosciute dal Coni**.

3) Il Coni trasmette annualmente all'Agenzia delle Entrate l'**elenco** delle società e delle associazioni dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

Il Registro CONI

- **Fonti normative:** art. 7, L. n. 186/2004 e delibera istitutiva **n. 1288 dell'11 novembre 2004** del Consiglio Nazionale del CONI.
- **Duplice valenza:** Stabilire uno strumento attraverso il quale **riconoscere ai fini sportivi** le associazioni e società sportive dilettantistiche, come previsto dall'articolo 5, comma 5 lettera c), Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n° 242.
- Stilare **l'elenco** delle associazioni e società sportive dilettantistiche previsto dall'articolo 7, L. 186/2004, cioè quello che il Coni deve trasmettere ogni anno all'Agenzia delle Entrate.

Chi sono le società sportive dilettantistiche

Possono oggi ritenersi associazioni sportive dilettantistiche ai fini dell'applicazione della presente norma gli enti collettivi che siano:

- costituiti ai sensi di quanto previsto dai commi 17 e 18 dell'art. 90 della legge 289/02
- Che prevedano nello statuto l'espresso riconoscimento delle norme del Coni e della Federazione di appartenenza
- regolarmente affiliati ad una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva regolarmente riconosciuto dal Coni
- iscritti al Registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche

I soggetti dello sport

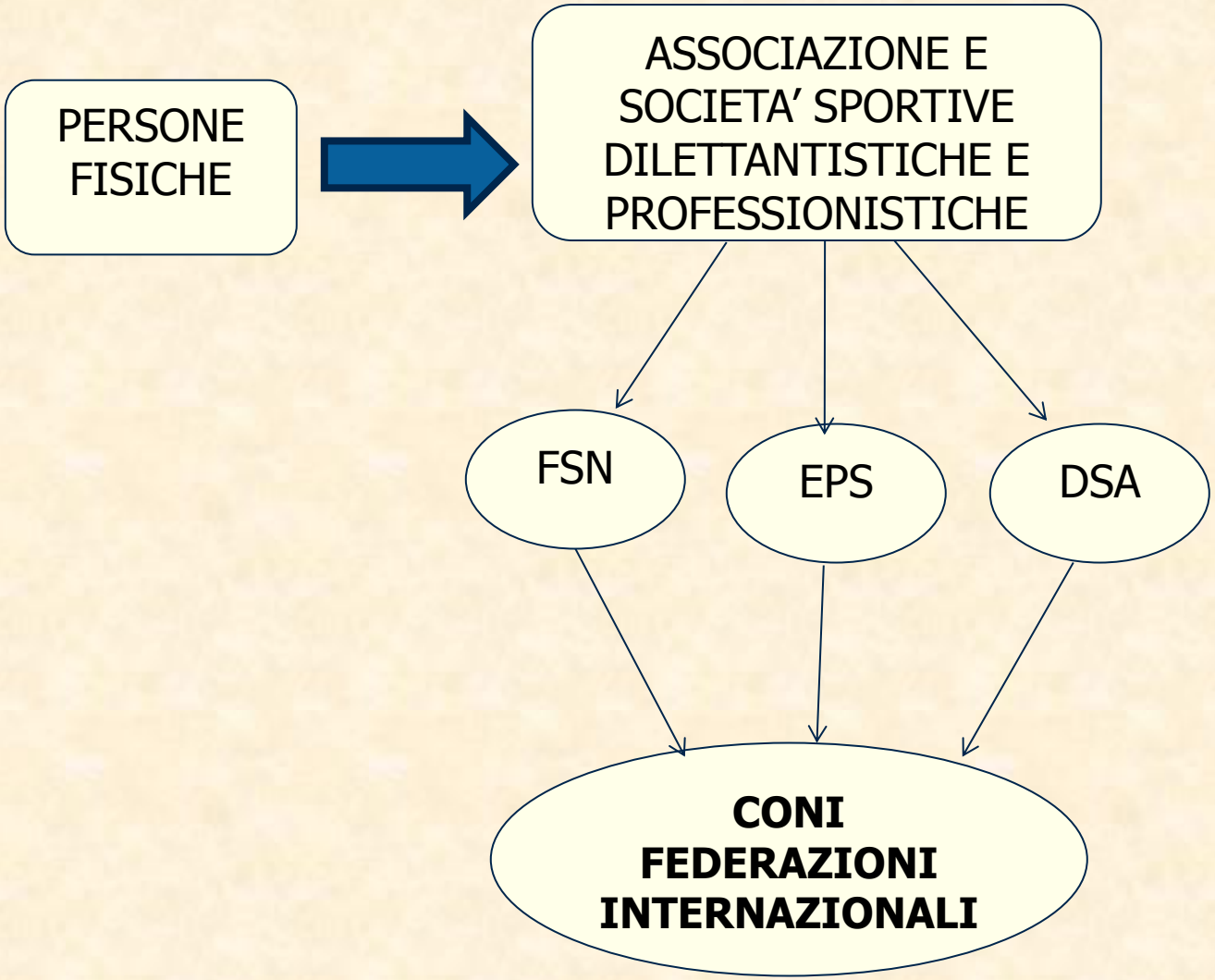

Ma per godere di tutte le agevolazioni …….

A tali requisiti, che debbono tutti sussistere contemporaneamente, si uniscono quelli specifici previsti dalla norma in esame e cioè:

- Lo statuto redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata
- La previsione statutaria delle clausole di cui al comma 8 dell'art. 148 TUIR
- L'invio del modello EAS (semplificato) fatto salvo per le associazioni che svolgano esclusivamente attività istituzionale

REGOLA GENERALE DI NON COMMERCIALITÀ

COMMA 1 ART. 148 TUIR

Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di **quote o contributi associativi** non concorrono a formare il reddito complessivo.

LA CONTABILITA' SEPARATA

NOZIONE

1) Il Comma 2 dell'art. 144 del TUIR così recita:
"*Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere contabilità separata*."

REGOLA DI NON COMMERCIALITÀ

COMMA 2 ART. 148 TUIR

Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, **le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti** verso pagamento di **corrispettivi specifici**, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

COMMA 3 ART. 148 TUIR

*"per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, **sportive dilettantistiche**, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona **non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali**, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici **nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti**, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e **dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali** …"*

CASI PARTICOLARI DI NON COMMERCIABILITA'

COMMA 3 ART. 148 TUIR

Profilo soggettivo

- associazioni politiche
- associazioni sindacali
- associazioni di categoria
- associazioni religiose
- associazioni assistenziali
- associazioni culturali
- **associazioni sportive dilettantistiche**
- associazioni di promozione sociale
- associazioni di formazione extra-scolastica della persona

ART. 148 T.U.I.R.

(COMMA 8)

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa …….

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, ……..

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa……

CASI PARTICOLARI DI NON COMMERCIABILITA'

COMMA 3 ART. 148 TUIR

Profilo oggettivo

1) Attività svolte in diretta attuazione scopi istituzionali

- Nei confronti di iscritti, associati o partecipanti
- Anche dietro pagamento di corrispettivi specifici

VALUTAZIONE ATTIVITA' IN CONCRETO ESERCITATA (Corte Costituzionale, sentenza n. 467/1992)

PRESUNZIONI DI COMMERCIABILITA'

COMMA 4 ART. 148 TUIR

Regola del comma 3 non si applica a

- **cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita**
- **somministrazione di pasti**
- erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore
- prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e deposito
- prestazioni di servizi portuali e aeroportuali
- gestione di spacci aziendali e di mense
- **organizzazione di viaggi e soggiorni turistici**
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale
- **pubblicità commerciale**
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari

Regole del TUIR e del DPR 633/72

ATTIVITA' NON COMMERCIALE

- QUOTE ASSOCIATIVE
- CORRISPETTIVI SERVIZI SOCIALI DAI SOCI
- CORRISPETTIVI SERVIZI SOCIALI DA TESSERATI, ASSOCIAZIONI STESSA ATTIVITA' E LORO SOCI, FACENTI PARTE DI UNICA ORGANIZZAZIONE LOCALE O NAZIONALE
- ELARGIZIONI A TITOLO DI LIBERALITA' EROGATI DA ENTI PUBBLICI
- ELARGIZIONI A TITOLO DI LIBERALITA' EROGATE DA PRIVATI
- VENDITA GIORNALINO SOCIALE CEDUTO PREVALENTEMENTE AGLI ASSOCIATI

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE:

- *SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE*
- *ORGANIZZAZIONI DI VIAGGI E SOGGIORNI A SOCI, NONCHE' A TESSERATI AD UNICA ORGANIZZAZIONI LOCALE O NAZIONALE E SOCI DI ASSOCIAZIONI FACENTI DELLA MEDESIMA ORGANIZZAZIONE LOCALE O NAZIONALE (PURCHE' COMPLEMENTARI A SCOPO ISTITUZIONALE)*
- PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIALI A NON SOCI
- PUBBLICITA' (PUBBLICITA' TRADIZIONALE, SPONSORIZZAZIONE)
- CESSIONE DIRITTI DI RIPRESA TELEVISIVA
- ORGANIZZAZIONI DI MANIFESTAZIONI SPETTACOLISTICHE CON INGRESSI DI PUBBLICO A PAGAMENTO
- ORGANIZZAZIONI DI FESTE STAND GASTRONOMICI
- SOMMINISTRAZIONE DI PASTI (CENE SOCIALI) E SPACCIO
- *SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE*
- *ORGANIZZAZIONI DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI*
- VENDITA PRODOTTI
- CESSIONE DI DIRITTI IN ESCLUSIVA SULLE PRESTAZIONI SPORTIVE

NON IMPONIBILE

- OCCASIONALI RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI
- CONTRIBUTI PUBBLICI PER ATTIVITA' CONVENZIONATE (SOLO IMPOSTE SUI REDDITI)

REGIME DI LEGGE 398/1991

Forfetizzazione ai fini redditi

- reddito fiscale è pari al 3% dei proventi commerciali (criterio cassa)
- limite di € 250.000,00
- opzione (raccomandate siae – entrate)

Forfetizzazione ai fini IVA

- 50% per proventi commerciali (anche le prestazioni pubblicitarie e da sponsorizzazione – D.Lgs. 175/2014 per prestazioni fatturate a fare data dal 13 dicembre 2014)
- 33% (1/3) per operazioni di cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica

Esclusione dell'applicazione dello "split payement"

Il meccanismo dello *split payment* disciplinato dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014) prevede che in caso di prestazioni effettuate in favore di un ente pubblico questo, in quanto destinatario della fattura, non proceda più alla liquidazione diretta al fornitore dell'Iva ma provveda in via autonoma al pagamento della stessa.

Inizialmente ritenuto applicabile anche agli enti che utilizzano il regime di cui alla L. n. 398/1991 che determinano forfettariamente l'Iva da versare e che in conseguenza di ciò non potevano più trattenere la percentuale di imposta che non erano tenuti a versare.

Con **la circolare n. 15/E del 13 aprile 2015** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il meccanismo deve ritenersi non applicabile ai soggetti che utilizzano regimi fiscali speciali ai fini iva quale quello di cui alla legge n. 398/91.

Circolare della SIAE (n. 712 del 19.12.1992)

"ai fini dell'individuazione dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali si deve tener conto:

- in mancanza di fattura dei proventi incassati (criterio di cassa)
- in presenza di fattura dei proventi fatturati ancorchè non riscossi (criterio di fatturazione)"

Rendicontazione e regime forfetario Ex Legge 398/91 ABROGATO !!!!!!!!!!!!!!!!!

- *"I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a **euro 1.000,00** tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.*
  - *ABROGATO*
- *L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398"*

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MARTINELLI ROGOLINO

Art. 90 Legge 289/2002 – Comma 1

Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, **e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche** si applicano **anche alle società sportive dilettantistiche** costituite in società di capitali senza fine di lucro.

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MARTINELLI ROGOLINO

Circolare Agenzia delle Entrate 22/04/2003 n. 21

Applicabilità dell'art. 148 TUIR alle SSD

"*……*

Per beneficiare di detta norma agevolativa le società sportive dilettantistiche, al pari delle associazioni sportive dilettantistiche, devono integrare le clausole statutarie…con quelle previste dal comma 4 quinquies dello stesso articolo 111

…..”(ora art. 148 comma VI)

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MARTINELLI ROGOLINO

Agevolazioni fiscali per A.S.D.

- **defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati da soci o tesserati** a fronte di servizi resi (ad es. quota di iscrizione ad un corso)
- **legge 398/91** (semplificazioni contabili e determinazione forfetaria delle imposte sui redditi e dell'Iva da versare)
- **presunzione di spesa pubblicitaria dei corrispettivi per sponsorizzazione fino a € 200.000**
- **esclusione da imposta sulla pubblicità** della cartellonistica collocata all'interno di impianti con capienza non superiore a **3.000 posti**
- detrazione del 19% dall'Irpef per le spese, per un importo non superiore a **€210**, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa **tra 5 e 18 anni**, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla **pratica sportiva dilettantistica**

Agevolazioni fiscali per A.S.D.

- **esclusione dall'applicazione della norma sulla perdita della natura di ente non commerciale,**
- applicazione dell'**imposta di registro a tassa fissa**
- **detrazione del 19% dall'imposta per erogazioni liberali erogati fino ad un massimo di € 1.500. annui**
- riduzione dell'accisa **gas metano**
- **stabilizzazione 5 per mille**
- **agevolazioni fiscali, previdenziali e assicurative nei confronti dei compensi** corrisposti sia ai soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche sia attività amministrativo-gestionali

Situazione fino al 2000

Fino al 2000 la disciplina dei compensi erogati agli sportivi dilettanti (prima L. 80/86 e poi art. 25, L.133/99) prevedeva che **per la parte eccedente la fascia esente** (inizialmente £60.000 per ogni partecipazione a manifestazione sportiva, poi elevata a £90.000 - £6 milioni annui e poi, con L.133/99 forfettizzata a £10 milioni), i compensi venissero inquadrati tra i proventi da **collaborazione coordinata e continuativa**.

La disciplina dei compensi agevolati agli sportivi dilettanti dal 2000

SVILUPPO NORMATIVO

Legge n. 133/1999 (art. 25) → **Regolamento attuativo dell'art. 25**

Legge n. 342/2000

Regolamento attuativo dell'art. 25 → **prima definizione di "*compenso*" agli sportivi dilettanti**

Regolamento attuativo dell'art. 25 → **piena attuazione alla L. 133/99**

Legge n. 342/2000 → **modifica la disciplina introdotta con L. 133/99**

Effetto 01/01/2001

Colloca la disciplina dei compensi tra i *"redditi diversi"* nel TUIR (art. 67 definizione ed art. 69 trattamento fiscale)

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MARTINELLI ROGOLINO

Art. 67 1° Comma Legg. M) TUIR

*Sono redditi diversi **se non** costituiscono redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:*

…

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, … dagli Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto.

Art. 35, Comma 5 Decreto c.d. Milleproroghe (L. 14/2009)

Nelle parole ***"esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche"*** contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono **ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica**.

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MARTINELLI ROGOLINO

Art. 69, 2° Comma TUIR

Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 ***non concorrono a formare il reddito*** *per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a* ***€ 7.500****. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale*

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MARTINELLI ROGOLINO

La disciplina dei compensi agevolati agli "sportivi dilettanti"

La tassazione ai fini IRPEF

Art. 25 L . 133/99

Compenso annuo Totale percepito	Aliquota Irpef (primo scaglione Irpef art. 11 TUIR)	Add. Regionale compartecipazione Risol. 106/2012
Fino ad € 7.500	Esente	Esente
Da € 7.500 Ad € 28.158,28	23% a titolo d'imposta	*Quella Regionale e comunale applicabile nel comune di residenza del percipiente*
Oltre € 28.158,28	23% a titolo d'acconto	*Quella Regionale e comunale applicabile nel comune di residenza del percipiente*

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MARTINELLI ROGOLINO

Adempimenti del percettore

- Rilasciare, all'atto del pagamento, una **dichiarazione** con cui attesta al soggetto erogante eventuali compensi della stessa natura già percepiti nell'anno solare da altri soggetti al fine di consentire la verifica del raggiungimento del limite di franchigia.
- Il Ministero delle Finanze ha indicato che, nel caso in cui il percipiente preveda di ricevere compensi da una sola associazione sportiva dilettantistica, può sottoscrivere un'unica "**autocertificazione preliminare"**, salvo tempestive rettifiche di aggiornamento.
- Ove il percettore non abbia altri redditi, l'obbligo di presentare la dichiarazione scatta solo ove i compensi eccedano i limite di € 28.158,28.

Adempimenti dell'Ente sportivo erogante

- Ricevere la dichiarazione dal lavoratore al fine di poter correttamente operare o meno la ritenuta sulla quota che eccede la somma di € 7.500.
- Versare la **ritenuta** eventualmente operata entro il giorno 16 del mese successivo.
- Rilasciare al percettore, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, la **Certificazione Unica** (da inviare telematicamente entro il 7 marzo) che riepiloghi tutte lo somme erogate, anche quelle non soggette a ritenuta (fino ad € 7.500,00).
- Compilare la dichiarazione dei sostituti di imposta (**modello 770**), indicando per ciascun percettore l'ammontare di **tutte le somme erogate** con l'indicazione di quelle assoggettate a ritenuta e di quelle non assoggettate (dunque anche se inferiori ad € 7.500,00).
- Ai fini dell'Irap l'art.90 comma 10 della L. n.289/2002considera non più imponibili a fini di tassazione le indennità e i rimborsi di cui all'art.67 comma 1 lett. m) TUIR.

CO.CO.CO. Amministrativo-gestionali

Art. 90 Legge 289/2002, comma 3:

a) all'articolo 81 (ora 67), comma 1 lettera m) del TUIR è aggiunto il seguente periodo:

"Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche."

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MARTINELLI ROGOLINO

Art. 35, Comma 5 Decreto c.d. Milleproroghe (L. 14/2009)

"Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni".

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MARTINELLI ROGOLINO

Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/E 22/04/2003

Chiarimenti sulle somme erogate per collaborazioni amministrativo-gestionali

"Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell'art. 81, comma 1, lett. m), alla collaborazione nell'attività amministrativa e di gestione dell'ente. Rientrano, pertanto, nei rapporti di natura non professionale, i ***compiti tipici di segreteria*** *di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti".*

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MARTINELLI ROGOLINO

Chi sono i Co.co.co. Amministrativo-gestionali?

- Volendo ricondurre ad unità il disegno del legislatore e semplificare la questione, credo si possa sostenere che si sia voluta agevolare la prestazione del **"dilettante" in campo** (atleta, tecnico, dirigente accompagnatore etc.) e del **"dilettante" in segreteria** inteso come quel soggetto che, in assenza di specifica professionalità e senza alcun vincolo di dipendenza gerarchica, si occupa della parte gestionale del sodalizio sportivo da un punto di vista amministrativo.
- Il tutto senza alcun vincolo di orario o di presenza e ben potendo collaborare anche non assicurando una presenza costante presso la sede sociale ma prestando anche parte dell'attività da casa propria e percependo per questo un rimborso forfettario (o compenso) per il tempo dedicato e l'attività svolta in via non professionale in favore dell'ente.

Obbligo di comunicazione al centro per l'impiego

- Con **lettera circolare n. 4746 del 14 febbraio 2007**, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha affermato che devono ritenersi **incluse** nell'obbligo di comunicazione sopra richiamato la *"prestazione sportiva, di cui all'art. 3 della L. n. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"*.
- Con **Interpello 22/2010** il Ministero ha tentato di chiarire al questione affermando che *"le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all'art. 90 della L. n. 289/2002 sono comunque tenute all'obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l'impiego"*.

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MARTINELLI ROGOLINO

LUL – Co.co.co. Amministrativo-gestionali

- Il Dicastero del Lavoro ha confermato nel Vademecum del 5/12/2008 (oltreché nell'Interpello 22/2010) l'obbligo di istituzione del LUL per le co.co.co. amministrativo-gestionali.
- Al riguardo si rileva, però, che dalle **istruzioni al modello UNICO quadro RC** (che essendo approvate da un Decreto Ministeriale assumono sicuramente posizione di rilievo nella gerarchia delle fonti rispetto alla prassi rappresentata da vademecum ed interpelli), si evince chiaramente che **non costituiscono redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti nell'ambito di prestazioni amministrativo-gestionali in favore di ASD/SSD.**

Jobs Act
Riordino delle tipologie contrattuali

- Il decreto si apre con una norma di principio per cui *"il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la **forma comune** di rapporto di lavoro"*.

- L'**art. 2** prevede, a far data dal 1/01/2016, l'**applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni con prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente** anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro.

Jobs Act
Riordino delle tipologie contrattuali

- La disciplina mira chiaramente al "**superamento del contratto a progetto**" - tant'è che **gli articoli da 61 a 69-bis del d.lgs. 276/2003** (c.d. "legge Biagi") vengono **abrogati** (*rectius* rimangono in vigore esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto all'entrata in vigore del decreto).

- Vengono meno le presunzioni di riqualificazione per le c.d. "false partite IVA".

Jobs Act
Riordino delle tipologie contrattuali

- Vengono escluse dalla "presunzione" di subordinazione le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi sul piano nazionale, le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali con iscrizione all'albo, le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi o commissioni nonché *"le* ***collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche*** *affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.* ***come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289****"*

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MARTINELLI ROGOLINO

Art. 38 Costituzione Comma 2

"I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia"

Gli "sportivi dilettanti" non hanno queste tutele, quindi...

La "prestazione sportiva dilettantistica" è un ***tertium genus*** di prestazione d'opera, ulteriore rispetto alle prestazioni autonome o subordinate?

D.M. 15 Marzo 2005 (G.U. 7.4.2005 n. 80)

Mentre prima si parlava solo di ***"addetti agli impianti sportivi"***, ora tra le categorie di lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'ENPALS ritroviamo: **...**

20) ***impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti*** *e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;*

22) ***direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti*** *delle società sportive…*

23) ***atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici*** *delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche* (**Fondo sportivi professionisti**)

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MARTINELLI ROGOLINO

Aliquote contributive lavoratori dello spettacolo (e dello sport)

	Datore di lavoro	Lavoratore	Totale
Lavoratori iscritti all'**ENPALS** successivamente al 31.12.95 e privi di precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie	23,81	9,19	**33,00**
Quota da versare all'**INPS** per prestazioni assicurative ed assistenziali (subordinati)			**5,17**

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MARTINELLI ROGOLINO

La responsabilità degli amministratori

Associazioni Non Riconosciute

Delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, rispondono il fondo comune e, personalmente e solidalmente tra loro le persone che hanno agito in nome e per conto.

Associazioni Riconosciute Società di capitali

Autonomia patrimoniale perfetta.
Il patrimonio è separato dal patrimonio personale dei singoli associati o soci
Gli amministratori rispondono solo se agiscono oltre il mandato ricevuto

Responsabilità

È onere dell'Agenzia delle Entrate, qualora intenda agire nei confronti delle persone fisiche, in qualità di coobbligati in solido con l'associazione, al fine di soddisfare i debiti tributari accertati in capo all'ente, dare **prova concreta** di chi sia colui o coloro che hanno **svolto attività gestorie in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo da sola sufficiente la prova in ordine alla** carica rivestita e tale principio è ormai pacificamente applicabile anche ai debiti tributari

(v. Cass. 16344/08, 19486/09).